

Allegato B alla delibera n. 106/25/CONS

Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di trasparenza nell'offerta di servizi di comunicazioni elettroniche e nella presentazione del numero chiamante (CLI)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato, da ultimo, dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193;
 - c) “Codice del consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - c-bis) “utente finale”: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;
 - d) “utente”: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico;
 - e) “consumatore”, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
 - ee) “Microimpresa”: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - eee) “Piccola impresa”: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - eeee) “Organizzazioni senza scopo di lucro”: enti del terzo settore come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- f) “operatore”: l’impresa che fornisce, agli utenti finali, servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di accesso a *Internet* o di comunicazione interpersonale;
- i) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o all’operatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- j) “disdetta”: la comunicazione con la quale una delle parti manifesta all’operatore la propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del termine di durata dello stesso;
- k) “recesso”: la dichiarazione con la quale una delle parti manifesta la volontà di sciogliere il contratto nei casi diversi dalla lettera j).
- l) “pacchetto”: vendita di due o più servizi e prodotti comprendenti almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, nonché altri servizi, quali servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, trasmissione lineare e servizi da macchina a macchina o apparecchiature terminali, contenuti digitali o servizi digitali, forniti o venduti dallo stesso operatore nel quadro dello stesso contratto o di un contratto strettamente connesso o collegato;
- g) “servizi prepagati”: i servizi di comunicazione elettronica il cui utilizzo è subordinato all’acquisto di un quantitativo predeterminato di credito monetario che può essere ricaricato dall’utente finale attraverso diverse modalità di pagamento;
- i) “opzione”: una specifica pattuizione contrattuale che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio, sottoscrivibile in aggiunta a una offerta di base;
- j) “promozione”: una condizione accessoria a un’offerta, di durata temporale predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;
- k) “offerta riservata”: un’offerta destinata a una categoria predeterminata di utenti o consumatori;

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 2 del Codice.

Articolo 2

(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 98-*quindecies* del Codice e delle disposizioni di cui all’art. 98-*decies* del Codice con riferimento alle norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. Il presente Regolamento stabilisce, altresì, le modalità di

attuazione delle disposizioni relative alla informativa agli utenti finali in caso di cessazione dei servizi a causa di un inadempimento contrattuale di cui all'art. 11, comma 8 del Codice.

2. Per quanto concerne gli obblighi di cui all'articolo 98-quindecies del Codice, gli art. 3, 4, 5 e 6, del presente Regolamento si applicano, quanto all'ambito soggettivo, ai fornitori di servizi di accesso a *Internet* o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico nella misura in cui assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni. Per quanto concerne gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 e 98-decies del Codice, gli art. 7 e 8 del presente Regolamento si applicano, oltre ai soggetti di cui sopra, a tutti i soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. Il presente Regolamento si applica, altresì, quanto all'ambito soggettivo, agli utenti finali.

Articolo 3

(Obblighi di informazione agli utenti)

1. Gli operatori formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del servizio di comunicazione elettronica.
2. Le informazioni pubblicitarie relative a offerte, opzioni e promozioni, destinate ai consumatori, contengono esclusivamente prezzi comprensivi di I.V.A. e indicano chiaramente le modalità con cui ottenere ulteriori dettagli informativi.
3. Le informazioni relative a promozioni che prevedono sconti di durata predeterminata indicano in modo chiaro e inequivocabile lo sconto o il ribasso effettuato, il prezzo normale di vendita del servizio allo scadere della promozione e l'eventuale costo da sostenere in caso di risoluzione anticipata del contratto.
4. Fatto salvo quanto stabilito nella delibera n. 326/10/CONS, nel caso di offerte o piani tariffari, opzioni o promozioni, che diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, a esempio in termini di tempo o volume, al raggiungimento dell'80% del *plafond* previsto l'operatore comunica all'utente finale che il traffico dati sarà bloccato una volta raggiunto il 100% del *plafond*. L'operatore fornisce, contestualmente, informazioni chiare e accessibili sulle modalità di riattivazione della navigazione e sulle relative condizioni economiche applicabili.
5. Almeno una volta l'anno, l'operatore comunica all'utente finale su supporto durevole, o rende disponibile nell'area personale del sito o nell'applicazione dedicata, tutte le condizioni economiche in vigore, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente.
6. Per facilitare l'esercizio consapevole della facoltà di scelta dell'utente finale tra le diverse offerte sul mercato, l'operatore fornisce con la cadenza della fatturazione il numero totale delle chiamate effettuate, il numero di minuti voce utilizzati e il numero di GB utilizzati (traffico dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione.

7. In caso di servizi prepagati, l'utente finale ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 6 mediante accesso riservato, che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
 - a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;
 - b) pagina consultabile nel sito *web* dell'operatore o applicazioni dedicate;
 - c) via SMS gratuito, digitando un codice.

Articolo 4

(Trasparenza delle condizioni economiche)

1. Gli operatori pubblicano sul proprio sito *web*, con apposito collegamento dalla *home page*, ben visibile e con un carattere della stessa forma e dimensione degli altri collegamenti, una pagina denominata "trasparenza tariffaria", contenente l'elenco delle offerte vigenti, specificando se sono sottoscrivibili o meno. L'elenco delle offerte pubblicate è formulato in modo chiaro e sintetico e, per ciascuna offerta, deve contenere almeno:
 - a) le condizioni contrattuali applicabili;
 - b) uno schema in forma tabellare che mostri in dettaglio tutte le condizioni economiche dell'offerta;
 - c) l'indicazione di un eventuale costo di attivazione e disattivazione/recesso, corredato da una sintetica descrizione delle modalità di calcolo degli stessi e di tutti gli elementi che li compongono;
 - d) il richiamo espresso, attraverso collegamento ipertestuale, alla pagina contenente le ulteriori informazioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento.
2. Lo schema tabellare di cui al comma 1, lett. b), è redatto secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto, riportato nel sito *web* di ciascun operatore nella pagina "trasparenza tariffaria" di cui al comma 1, è reso disponibile su supporto durevole nei punti di vendita della sua rete ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento all'utente finale che ne faccia richiesta.
3. Il *link* alla pagina denominata "trasparenza tariffaria", di cui al comma 1, e lo schema tabellare, di cui al comma 1, lett. b), sono inviati all'Autorità all'indirizzo PEC pianitariffari@cert.agcom.it.

I costi di recesso applicati vengono computati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007, n. 40.
4. Nel caso di offerte riservate, deve essere garantito, a prescindere dal canale informativo utilizzato, lo stesso livello di trasparenza delle informazioni delle offerte generalizzate, o mediante accesso alle pagine *web* dedicate a tali offerte, o presso i punti vendita o

consentendo al destinatario dell'offerta la facoltà di poter agevolmente accedere al dettaglio delle condizioni giuridiche ed economiche dei servizi offerti.

Art. 5

(Informazioni di cui all'Allegato 9 del Codice)

1. I fornitori di servizi di accesso a *Internet* o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico pubblicano le seguenti informazioni al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate:

1. Recapiti dell'impresa.

2. Descrizione dei servizi offerti

- 2.1. Copertura dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione, conformemente agli obblighi di trasparenza di cui alle delibere nn. 23/23/CONS, 156/23/CONS, 348/18/CONS, 255/24/CONS, 290/21/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 281/24/CONS.

- 2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all'uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell'accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

- 2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione ed eventuali costi, e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.

- 2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle spese per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

- 2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest'ultima.

Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l'accesso ai servizi di emergenza.

- 2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure, nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e a quanto previsto dalla delibera n. 290/21/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 281/24/CONS.

2.7 Informazioni relative ai contratti indicizzati di cui all'articolo 8-*quater* (Contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo) della delibera n. 307/23/CONS (commi da 7-*bis* a 14),

3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4. I tempi di prescrizione delle fatture ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

(Trasparenza delle condizioni tecniche dei servizi di comunicazioni mobili e personali su tecnologia 5G)

1. Fermo restando quanto previsto dalle delibere nn. 23/23/CONS e 156/23/CONS e ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 292/18/CONS, le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in postazione mobile, in 5G, garantiscono la disponibilità, all'utente finale, sia nella fase pre-contrattuale che in fase contrattuale, di informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi, nelle forme di seguito specificate al comma 2. Con riferimento all'utilizzo delle sigle, dei sottotitoli e dei colori di cui ai commi sottostanti, nell'**Allegato 2** al presente Regolamento si presentano, a beneficio degli operatori, degli esempi relativi agli intendimenti dell'Autorità.
2. In caso di messaggi pubblicitari o comunicazioni commerciali di tipo generalizzato [*“one-to-many”*], ovvero effettuate in modalità *“push”* aventi a oggetto offerte di servizi di trasmissione dati in 5G si dispone quanto segue.

L'operatore e i propri *partner* commerciali possono ricorrere al termine “5G” e associarvi ulteriori aggettivi o avverbi di tipo accrescitivo e superlativo se e solo se il servizio è offerto esclusivamente su architetture previste dagli *standard* internazionali per tale tecnologia e non siano posti limiti al valore della velocità trasmissiva disponibile al terminale utente finale in *downstream* e *upstream*. In questo caso, l'operatore inserisce nella propria comunicazione commerciale la dicitura “5G”, scritta in bianco all'interno di un bollino quadrato di colore verde (riferimento Pantone n. 361, CMYK 62/0/76/31)¹, al fine di segnalare all'utente finale l'utilizzo di una architettura 5G. All'interno del bollino è indicata la MASSIMA VELOCITÀ RAGGIUNGIBILE coerentemente con le informazioni già indicate ai sensi della delibera n. 23/23/CONS.

3. L'operatore e i propri *partner* commerciali non possono ricorrere al termine “5G”, anche senza utilizzare ulteriori aggettivi o avverbi di tipo accrescitivo, se non affiancato dalla dicitura “con limite alla velocità”, nel caso in cui siano applicate dette limitazioni. La dicitura suddetta “con limite alla velocità” è espressa alle stesse condizioni di udibilità e

¹ Il sistema Pantone (“Pantone Matching System”) permette di classificare univocamente i colori e tradurli in un codice corrispondente. Per ciascun codice Pantone viene indicato anche il corrispondente nel modello di colore CYMK.

leggibilità, in termini di volume sonoro, dimensioni di carattere e colore, dell'espressione "5G". In questo caso, l'operatore utilizza nella propria comunicazione commerciale la dicitura "5G" sottotitolata "limitato a VALORE LIMITE" scritta in bianco all'interno di un bollino quadrato: di colore giallo (riferimento Pantone n. 137, CMYK 0/36/100/0) nel caso della presenza di limiti della velocità in download superiori o uguali a 20 Mbit/s, o di colore rosso per limiti di velocità in download inferiori a 20 Mbits (riferimento Pantone n. 192, CMYK 0/100/69/11), al fine di segnalare all'utente finale l'utilizzo di una configurazione di rete che limita la velocità trasmissiva. Nel caso in cui i limiti siano diversi per *download* e *upload*, i due valori dovranno essere indicati separatamente ("limitato a VALORE LIMITE DOWNLOAD, VALORE LIMITE UPLOAD").

4. L'operatore non può in nessun caso ricorrere al termine "5G" se il servizio è offerto su architetture non annoverate come tali dagli *standard* internazionali.
5. Con riferimento alla fase pre-contrattuale, sui canali commerciali mirati [*"one-to-one"*], ovvero quelli attivabili in modalità *"pull"*, l'operatore fornisce al cliente, fermo restando quanto già previsto dalla delibera n. 23/23/CONS, una descrizione di approfondimento delle caratteristiche tecniche del servizio.

Art. 7

(Informativa agli utenti finali in caso di cessazione dei servizi)

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del Codice, la cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
2. Con riferimento agli utenti finali al dettaglio, la comunicazione di cui al comma 1 da parte dell'operatore *retail* contiene tutte le necessarie indicazioni riguardo alle tempistiche della cessazione e alla possibilità di passare ad altro operatore mediante, ove necessario, il previsto codice di migrazione di cui l'utente finale deve essere in possesso ai sensi della vigente regolamentazione. L'operatore, inoltre, fornisce ogni supporto mediante il servizio assistenza clienti di cui alla delibera n. 255/24/CONS, il proprio sito *web* e l'eventuale applicativo dedicato.
3. L'operatore *wholesale* che intende cessare la fornitura dei servizi offerti a un operatore *retail*, sui quali insistono servizi agli utenti finali, a causa di un inadempimento contrattuale, deve darne contestuale comunicazione all'operatore *retail* interessato e all'Autorità, specificando le ragioni a fondamento della cessazione della fornitura dei servizi, nonché il termine concesso per sanare le inadempienze. In tale circostanza, il termine di preavviso di 1 mese, per l'operatore *retail* e *wholesale*, di cui al comma 1, decorre dalla scadenza del termine concesso per sanare l'inadempienza.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, ciascuna delle parti, entro e non oltre il termine concesso per sanare l'inadempienza, può richiedere all'Autorità, mediante posta

elettronica certificata, di esperire in audizione un tentativo di conciliazione in sede di vigilanza. In caso di mancata conciliazione, il termine di preavviso di 1 mese, di cui al comma 1, per l'operatore *retail* e *wholesale*, decorre dalla data del relativo verbale. Il verbale di mancata conciliazione si considera approvato decorsi 5 giorni lavorativi dal suo invio senza che siano state inviate osservazioni di motivata modifica.

5. Nel caso in cui il contenzioso tra l'operatore *wholesale* e l'operatore *retail* configuri una controversia ai sensi del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera n. 449/16/CONS, da formalizzare alla Direzione competente dell'Autorità entro e non oltre il termine concesso per sanare l'inadempienza di cui al comma 3, il termine di preavviso di 1 mese, per l'operatore *retail* e *wholesale*, di cui al comma 1, decorre dalla data di notifica alle parti interessate della decisione dell'Autorità.
6. In caso di inadempimento da parte dell'operatore *retail* all'obbligo informativo di cui al comma 1, l'Autorità fornisce le necessarie informazioni a tutela dei consumatori mediante l'Ufficio relazioni con il pubblico e il proprio sito *web*, fatto salvo ogni intervento anche di carattere sanzionatorio.
7. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, ai casi di crisi d'impresa e insolvenza di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 e norme a essa collegate.

Articolo 8

(Disposizioni per garantire la trasparenza a tutela degli utenti finali rispetto alle chiamate con CLI modificato)

1. Gli operatori, quando gestiscono direttamente chiamate vocali internazionali in arrivo sulle loro interfacce di rete internazionali, adottano misure per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo che non rispettano le Raccomandazioni ITU in materia di numerazione.
2. Gli operatori, quando gestiscono direttamente chiamate vocali internazionali in arrivo sulle loro interfacce di rete internazionali, adottano misure:
 - a. per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo che non rispettano la Raccomandazione ITU-T E.157;
 - b. per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo con un numero geografico/fisso nazionale E.164, salvo casi giustificati. Ogni eccezione deve essere attentamente considerata e giustificata e gestita in modo adeguato.
 - c. per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo con un numero mobile nazionale E.164 come CLI, dopo aver controllato e verificato che l'utente finale non sia in *roaming* all'estero, salvo casi giustificati. I controlli sullo stato del *roaming* devono essere effettuati nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla *privacy*.

3. Gli operatori garantiscono che le misure adottate non compromettano la gestione delle legittime chiamate vocali internazionali in arrivo o non blocchino le eccezioni consentite a livello nazionale.
4. Gli operatori, quando gestiscono direttamente chiamate vocali nazionali sulle loro interfacce di rete, analizzano in un apposito tavolo tecnico la fattibilità di misure per il blocco delle chiamate da numeri fissi e mobili non in uso agli utenti finali. Sono parimenti analizzate le possibili misure per la verifica e la gestione del CLI delle chiamate VoIP consegnate su canale dati e, a seguito di conversione, terminate su rete commutata.
5. Gli operatori realizzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le specifiche tecniche di cui all'**Allegato A** alla delibera n. 106/25/CONS.

Articolo 9

(Sito web di comparazione tariffaria dell'Autorità)

1. L'Autorità mette a disposizione dei consumatori un motore di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di telefonia e accesso ad Internet. Tale servizio è disponibile sul sito web <https://confrontaofferte.agcom.it>, tramite il quale il consumatore accede a tutte le offerte vigenti di tutti gli operatori di comunicazione elettronica anche se non più sottoscrivibili e ancora attive e le confronta sulla base di criteri omogenei.
2. Il motore di calcolo viene gestito dal soggetto indipendente che garantisce la non discriminazione degli operatori all'atto della presentazione dei risultati.
3. All'interno del sito web di cui al comma 1, l'ordinamento dei risultati dei confronti è effettuato unicamente sulla base del criterio del prezzo del servizio.
4. Il motore di calcolo è corredato da una spiegazione chiara del modo in cui avviene il confronto e delle eventuali limitazioni/approssimazioni previste nel calcolo.
5. Il motore di calcolo è agevolmente e gratuitamente accessibile ai consumatori che hanno a disposizione una connessione Internet. L'accessibilità al motore di calcolo è garantita anche agli utenti disabili, con particolare riferimento ai non vedenti.
6. Il motore di calcolo, nell'effettuare i confronti, tiene in considerazione la dislocazione geografica e la tipologia di profilo di consumo del consumatore, con l'obiettivo di poter rappresentare tutte le tariffe dei servizi disponibili e utilizzati, anche se non più sottoscrivibili, nella zona geografica e per tipologia coerente con le caratteristiche dell'utilizzatore.
7. Il motore di calcolo implementato nel sito web consente l'inserimento da parte del consumatore di due tipologie di dati in modo alternativo:
 - a) dati puntuali relativi al profilo di traffico reale effettuato dall'utente, utilizzando dati importati da files relativi a fogli di calcolo (.csv, .xls, etc..) o analoghi, scaricati dall'utente dal sito del proprio gestore secondo formati concordati con gli operatori, eventualmente integrati con altri forniti dall'utente;

b) dati sintetici rappresentanti il profilo di consumo dell'utente o comunque alcuni esempi di profili di consumo predefiniti.

Articolo 10

(Obblighi per il soggetto indipendente)

1. I dati raccolti e trattati ai sensi della presente delibera e degli accordi che in esecuzione della stessa verranno sottoscritti sono di esclusiva proprietà dell'Autorità, che ne autorizza previamente lo sfruttamento per finalità esclusivamente istituzionali.
2. La divulgazione di dati, informazioni e risultati, anche se solo in forma aggregata, da parte del soggetto incaricato della gestione del motore di calcolo, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta della Direzione competente, mediante una procedura definita dalla Direzione medesima. Il soggetto indipendente, inoltre, condivide i dati e i risultati delle elaborazioni o delle correlazioni degli stessi con l'Autorità.
3. L'Autorità si riserva di esercitare, senza che da ciò dipenda un maggior onere per la stessa ed in qualunque momento, il diritto di:
 - a. essere informata di tutte le interrogazioni delle basi dati oggetto della presente delibera;
 - b. consentire l'accesso e l'interrogazione delle basi dati solo previa autorizzazione;
 - c. subentrare al soggetto terzo nella gestione sistemica dell'infrastruttura hardware e software.

Articolo 11

(Procedura per l'inserimento dei dati nel motore di calcolo e suo funzionamento)

1. L'operatore comunica le proprie tariffe, opzioni e promozioni, riassunte secondo lo schema di cui all'allegato 1 della presente delibera, tramite PEC all'indirizzo dell'Autorità pianitariffari@cert.agcom.it.
2. Le tariffe, opzioni o promozioni, devono essere comunicate dall'operatore, secondo la procedura di cui al comma 1, al massimo entro il primo giorno di disponibilità delle stesse sul mercato.
3. L'offerta viene resa pubblica nel sito web di confronto tariffario entro due giorni lavorativi a far data dalla sua comunicazione da parte dell'operatore e, comunque, non prima del giorno indicato dall'operatore come data di lancio sul mercato.
4. Gli operatori assicurano adeguata pubblicità, ciascuno sul proprio sito web, al motore di calcolo presente sul sito web <https://confrontaofferte.agcom.it>.
5. La Direzione convoca in audizione, con cadenza almeno semestrale, il soggetto indipendente al fine di verificare corretto funzionamento del motore di calcolo di cui al comma 1 dell'articolo 9. All'audizione possono essere invitati a partecipare gli operatori, anche in forma associata, e le Associazioni dei consumatori.

6. L'Allegato 1 al presente provvedimento può essere modificato con determina della Direzione, previa audizione dei soggetti di cui al comma 5.

Articolo 12

(Vigilanza e sanzioni e disposizioni transitorie)

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 30, comma 19, del Codice, in caso di violazione degli artt. da 3 a 7 (commi 1 e 2), dall'art. 30, comma 10, del Codice, in caso di violazione dell'art. 7, comma 3, e dall'art. 30, comma 12-bis, del Codice in caso di violazione dell'art. 8.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, gli operatori implementano le disposizioni di cui al presente provvedimento entro sei mesi dalla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità. Le disposizioni di cui all'art. 7 entrano in vigore dalla pubblicazione del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) entrano in vigore entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Le misure di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), sono implementate entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento abroga e sostituisce le disposizioni di cui alla delibera n. 252/16/CONS a far data dalla implementazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Allegato 1 al Regolamento di cui alla delibera n. 106/25/CONS

Caratteristiche offerta			
Operatore		-	
Stato dell'offerta		-	
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta		-	
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta		-	
Territorio di riferimento		-	
Nome commerciale		-	
Tipologia dell'offerta		-	
Se opzione, piani base compatibili		-	
Pagina WEB dove è pubblicata		-	
Mercato di riferimento		-	
Modalità di pagamento		-	
Target clientela		-	
Tecnologia di rete		-	
Velocità di connessione Internet	Download	Mbps	-
	Upload	Mbps	-

			A listino	In promozione
Prezzo attivazione	Già clienti	euro	-	-
	Nuovi clienti nativi	euro	-	-
	Nuovi clienti in portabilità	euro	-	-

Durata promozione	mesi	-
Costo disattivazione	euro	-
Durata minima del contratto	mesi	-
Costo recesso	euro	-

					A regime	In promozione
Prezzo	Addebito flat			euro/mese	-	-
	Addebito a consumo	Importo Fonia	Scatto alla risposta	euro	-	-
			Da fisso a fisso	euro/minuto	-	-
			Da fisso a mobile	euro/minuto	-	-
			Da mobile a mobile	euro/minuto	-	-
			Da mobile a fisso	euro/minuto	-	-
		Importo singolo SMS	euro	-	-	
		Importo Internet	A volume	euro/GB	-	-
			A tempo	euro/minuto	-	-

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso	Fonia da fisso	Verso fisso	minuti/mese	-
		Verso mobile	minuti/mese	-
	Fonia da mobile	Rete stesso operatore (ON NET)	minuti/mese	-
		Rete altro operatore (OFF NET)	minuti/mese	-
	SMS	Rete stesso operatore (ON NET)	SMS/mese	-
		Rete altro operatore (OFF NET)	SMS/mese	-
	Internet	A volume	GB/mese	-
		A tempo	ore/mese	-

Allegato 2 al Regolamento di cui alla delibera n. 106/25/CONS

Si riporta, di seguito, una rappresentazione esemplificativa degli intendimenti dell'Autorità in relazione all'utilizzo delle sigle, dei sottotitoli e dei colori di cui all'articolo 6 del Regolamento.

